



Comune di Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro,6 - 09010 Villa San Pietro (CA) - Tel.070/90.77.01 - Fax.070/90.74.19

c.f. 00492250923 – www.comune.villasanpietro.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 05/12/2005

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento	21	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
2	Responsabilità del Comune	22	Crematori
CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI			
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali	23	Destinazione delle ceneri
4	Obblighi dell'addetto al cimitero	24	Dispersione delle ceneri
CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI			
5	Disciplina del trasporto dei cadaveri	25	Affidamento dell'urna per la conservazione
6	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
7	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	26	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
8	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	27	Esumazioni ordinarie
CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI			
9	Ricevimento dei cadaveri	28	Esumazioni straordinarie
10	Sepoltura nei giorni festivi	29	Verbale delle operazioni
11	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	30	Incenerimento dei materiali
12	Divieti di ingresso nei cimiteri	31	Estumulazioni ordinarie
13	Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri	32	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
14	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI			
15	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	33	Lavori privati nei cimiteri
16	Inumazioni e tumulazioni - Termini	34	Occupazione temporanea del suolo
17	Epigrafi	35	Materiali di scavo
18	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	36	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
19	Inumazioni e tumulazioni – Oneri	37	Opere private - Vigilanza - Collaudo
20	Cremazioni	38	Concessioni private nei cimiteri
CAPO VIII - NORME FINALI			
		39	Tutela dei dati personali
		40	Leggi ed atti regolamentari
		41	Abrogazione di precedenti disposizioni
		42	Pubblicità del regolamento
		43	Rinvio dinamico
		44	Vigilanza - Sanzioni
		45	Entrata in vigore

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alle norme regionali.

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

- 1. Il Comune ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, mentre non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II**PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI****Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.**

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Coordinatore Sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 - Obblighi dell'addetto al cimitero.

1. Un dipendente comunale, individuato con apposito atto, è responsabile della regolare tenuta dei registri (in doppio esemplare) previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

2. Il dipendente di cui sopra assicurerà:

- l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti;
- il ritiro e la conservazione dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile;
- il ritiro dell'eventuale autorizzazione del Sindaco al trasporto di salma;
- le operazioni di tumulazione e inumazione o quantomeno la presenza durante tali operazioni qualora ad esse provveda altrimenti;
- ogni altro eventuale intervento necessario per l'esecuzione del presente Regolamento, secondo le direttive impartite.

3. L'Ufficio tecnico comunale assicurerà le operazioni di custodia, pulizia e manutenzione del cimitero.

CAPO III**TRASPORTO DEI CADAVERI****Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 7 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. L'Ufficiale di Stato civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla Polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza e all'Ufficio Tecnico per le competenze relative all'apertura, alla chiusura del cimitero e alle operazioni di tumulazione e inumazione.

Art. 8 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

CAPO IV**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 9 - Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo qualora ciò, nel medio e lungo periodo, non pregiudichi il diritto di sepoltura ai soggetti indicati nella precedente lett. a).

Art. 10 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma non vi sono limiti per le sepolture nei giorni festivi.

2. Per gravi motivi, sentito il Coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Responsabile del servizio può non autorizzare le sepolture nei giorni di cui sopra.

Art. 11- Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati i seguenti orari di apertura: martedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 17.00
2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art. 12 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 150 euro euro.

Art. 13 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) chiedere l'elemosina od offerte;
 - n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 euro a 300 euro euro.

Art. 14 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO V**INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI****Art. 15 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.
2. In particolare, si dispone che le tumulazioni saranno effettuate negli spazi assegnati dal Comune partendo dal loculo in alto fino a scendere a quello più basso. Tale criterio sarà derogato solo nel

caso in cui il Comune autorizzi l'estumulazione straordinaria e la nuova tumulazione, come disciplinata al successivo capo VI.

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 9.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria, se esistente, fino ad un massimo di un giorno. In quest'ultimo caso si concorderà con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 17 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi se richiesto.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20 euro a 40 euro.

Art. 18 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro.

Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune.

2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene gli oneri, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 20 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dal Decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 21 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 22 – Crematori.

1. I crematori possono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.

2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili.

3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione di crematori.

Art. 23 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 24 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
- b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 25 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:

- a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
- b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
- c) l'affidatario assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
- d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
- e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
- f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 10 giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
- g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.

2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 26 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè, quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 27 - Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo: dal 1 marzo al 30 maggio.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Comune sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a far conoscere l'esatta data dell'esumazione e a comunicare il proprio indirizzo.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

5. Nel caso di rinvio l'ufficio comunale prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 28 - Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 30 - Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 31 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 32 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale su proposta approvata del Responsabile del servizio.

CAPO VII**LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO****Art. 33 - Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.550 euro.

Art. 34 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro.

Art. 35 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 500 euro.

Art. 36 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

2. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

3. Nel periodo dal 26 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 350 euro.

Art. 37 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 38 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

2. CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 39 - Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 40 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

-il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 41 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 42 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali ;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali interessati;

Art. 43 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 44 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 45 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.